



COMUNE DI GIURDIGNANO

Provincia di LECCE

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 19/05/2025

OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI E URGENTI PER PREVENIRE L'INCIDENZA DI FATTORI DI RISCHIO DI CADUTA ALBERI E/O RAMI A SEGUITO DI EVENTI METEO AVVERSI O INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA RETE FERROVIARIA DELLE FERROVIE DEL SUD EST.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- La Prefettura di Lecce - Ufficio di Gabinetto - con nota prot. uscita n. 00200788 dell'11.02.2025, avente ad oggetto: "Attività di pianificazione, prevenzione e lotta attiva agli incendi e di interfaccia – Stagione AIB 2025 – Resoconto della riunione plenaria del 6 febbraio 2025", acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 1642 del 1.04.2025, ha sollecitato le Amministrazioni Comunali a emanare ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, imponendo ai cittadini proprietari di terreni confinanti con la sede ferroviaria di provvedere alle attività di pulizia e sfalcio dei terreni;
- Tale richiesta mira a prevenire criticità al sistema dei trasporti su rotaia e a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla rete ferroviaria della linea Maglie – Otranto, tratto ricadente nel territorio di Giurdignano;

CONSIDERATO CHE La presenza di vegetazione arborea, erbacea e arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta, in ogni periodo dell'anno, un potenziale pericolo per la caduta/distacco di alberi e/o rami sul tracciato ferroviario, causato da eventi meteo avversi e/o incendi che possono propagarsi dalle aree limitrofe;

VALUTATO CHE:

- Per limitare e prevenire episodi di caduta/distacco di rami o alberi dovuti a eventi meteorologici e/o incendi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario, è necessario emanare il presente provvedimento;
- Tale intervento si rende indispensabile per garantire la sicurezza pubblica, evitando interruzioni del servizio ferroviario e pericoli per la pubblica e privata incolumità;
- È opportuno coinvolgere i proprietari di terreni limitrofi alle tratte ferroviarie per una corretta applicazione delle misure previste;

RITENUTO NECESSARIO:

- Emanare la presente ordinanza contingibile e urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, secondo capoverso, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Imporre ai proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

- Obbligare tali soggetti a provvedere al taglio di rami ed alberi che, in caso di caduta, distacco o incendio, possano interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del servizio ferroviario;

PRESO ATTO degli articoli 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 Luglio 1980, n. 753:

- **Art. 52:** *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36;*

- **Art. 55:** *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36;*

- **Art. 56:** *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli;*

VISTI:

- Gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, che attribuiscono al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per prevenire e eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- Gli artt. 13 e 16 del D.P.R. 29.07.1982, n. 577, che demandano all'autorità comunale l'adozione di provvedimenti in materia di sicurezza ferroviaria;

ORDINA

Ai proprietari dei terreni prospicienti la linea ferroviaria ricadente nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di:

- 1. Rispettare scrupolosamente le prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;**
- 2. Provvedere al taglio di rami ed alberi che, in caso di caduta, distacco o incendio, possano interferire con l'infrastruttura ferroviaria, creando pericolo per la pubblica incolumità e interruzione del servizio ferroviario;**
- 3. Tenere sgombri da vegetazione secca e da ogni altro materiale i terreni coltivati, tenuti a pascolo o incolti, confinanti con la sede ferroviaria fino a venti metri dal confine ferroviario;**

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza a quanto disposto nella presente Ordinanza, si procederà nei confronti del responsabile inadempiente all'irrogazione della **sanzione amministrativa** di cui all'art. 7/bis del TUEL (D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.), **da euro 25,00 a euro 500,00**. Si valuteranno, inoltre, eventuali ulteriori

provvedimenti, inclusa l'esecuzione coattiva a spese degli obbligati e la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

DISPONE

1. Che la Polizia Locale, tutti gli Organi di Polizia, nonché l'Ufficio Tecnico Comunale, ognuno per quanto di propria competenza, vigilino sulla stretta osservanza della presente Ordinanza;
2. Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Giurdignano;
3. Che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:
 - Prefetto di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
 - Ferrovie del Sud Est - segreteria@pec.fseonline.it;
 - Nucleo Carabinieri Forestali di Otranto - fle43457@pec.carabinieri.it
 - Stazione Carabinieri di Otranto - tle22280@pec.carabinieri.it;
 - Commissariato di P.S. di Otranto - dipps140.5500@pecps.poliziadistato.it;
 - Polizia Locale di Giurdignano – poliziamunicipale@comune.giurdignano.le.it;
 - Ufficio Tecnico Giurdignano – ufficio.tecnico@comune.giurdignano.le.it;

RICORSO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione (legge 06.12.1971 n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199).

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Giurdignano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Monica Laura Gravante in data 19/05/2025